

9 ottobre 2024

COA di Asti: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO n. 57 – Modifiche normative sull'imposta di registro – Cassa Forense modello 5 – Pagamento contributi minimi

Care Colleghe, cari Colleghi,

si comunica che:

- è stato pubblicato in G.U. del 2 ottobre 2024 il d.lgs. 139/24 che modifica l'art. 57 del T.U. sull'imposta di Registro in base al quale si dispone che nelle cause civili nonché per i D.I., le spese di registrazione siano richieste dall'Agenzia delle Entrate in prima battuta nei confronti della parte o parti soccombenti (o debitori ingiunti) e, SOLO IN CASO DI INFRUTTUOSO RECUPERO DELL'IMPOSTA, nei confronti delle altre parti del giudizio (o della parte che ha promosso l'ingiunzione di pagamento).

Il nuovo comma aggiunto all'art. 57 del DPR 131/86:

1) al comma 1, la parola: '633,' è soppressa e dopo le parole: 'del Codice di procedura civile', sono inserite le seguenti: ', salvo quanto previsto dal comma 1.1';

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1 Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi."

entrata in vigore dal 1° gennaio 2025;

- Cassa Forense ha inserito in ciascuna posizione personale la schermata con cui si informano gli iscritti che non hanno provveduto all'invio del modello 5 gli anni di riferimento a cui è riferita l'omessa comunicazione dei dati reddituali e la possibilità di chiedere la regolarizzazione spontanea per poter accedere alle forme di assistenza previste;

- il pagamento dei contributi minimi eseguito entro gli 8 giorni dalla scadenza del 30 settembre 2024, non comporta l'applicazione di sanzioni né la quantificazione degli interessi.

Cordiali saluti.

Il COA